

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 25 marzo 2015

Plenaria

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,20.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito delle comunicazioni della Vice Presidente Pezzopane in ordine a cariche rivestite da senatori

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 febbraio 2015 e proseguito nelle sedute del 18 febbraio e 18 marzo 2015.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) fa preliminarmente presente che nella giornata odierna sono state depositate due ulteriori memorie scritte, la prima a firma del senatore Mandelli e l'altra a firma del senatore D'Ambrosio Lettieri, alle quali sono allegati una serie di documenti, assai articolati.

Alla luce di tale circostanza sopravvenuta, sussiste la necessità di svolgere un ulteriore approfondimento sugli elementi documentali in questione, al fine di verificare se nel caso di specie sussistano deleghe gestionali dirette ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 in capo agli interessati. Se infatti la situazione risulta già chiara in relazione a taluno dei senatori oggetto del procedimento di accertamento in questione, al contrario sussistono elementi da approfondire ulteriormente per gli altri parlamentari interessati.

La senatrice precisa altresì che nelle predette memorie si sostiene che l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950 – il quale dispone, tra l'altro, che i presidenti degli ordini curano l'esecu-

zione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attività degli uffici – non sarebbe più vigente. L'oratrice fa presente infine che tale disposizione viene citata anche nel documento redatto dall'Autorità nazionale anticorruzione, relativo alle procedure di accertamento e di contestazione di presunte cause di incompatibilità con riferimento ai senatori D'Ambrosio Lettieri, Mandelli, Silvestri e Bianco, depositata agli atti della Giunta.

Alla luce di tale quadro complessivo, la senatrice Pezzopane prospetta l'opportunità di un breve rinvio, finalizzato a consentire la possibilità per tutti i membri della Giunta di approfondire gli elementi documentali trasmessi nella giornata odierna dai senatori Mandelli e D'Ambrosio Lettieri. I citati documenti potrebbero essere rilevanti ai fini delle determinazioni che assumerà la Giunta, chiamata per la prima volta a valutare gli effetti del menzionato decreto legislativo n. 39 del 2013 in merito al cumulo delle cariche.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) chiede se siano stati depositati eventuali pareri *pro veritate*.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) precisa che gli unici documenti pervenuti nella giornata odierna sono le memorie scritte dei senatori D'Ambrosio Lettieri e Mandelli, alle quali non è allegato alcun parere *pro veritate*.

Chiarisce inoltre che la documentazione in questione è stata depositata a seguito della propria lettera del 19 marzo 2015, con la quale veniva richiesto agli interessati un eventuale aggiornamento in merito agli incarichi dagli stessi ricoperti, come pure la trasmissione del regolamento interno o dello statuto dell'ordine professionale di riferimento.

Il senatore CUCCA (*PD*) precisa, relativamente alla senatrice Silvestro, che la stessa in data 16 marzo 2015 ha concluso il proprio mandato di presidente della Federazione nazionale dei collegi IPASVI, evidenziando altresì che la predetta senatrice è stata eletta nel Comitato centrale della Federazione in questione, senza tuttavia rivestire alcuna carica apicale e anzi rinunciando pubblicamente a candidarsi per tale eventuale ruolo.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) precisa che i senatori Silvestro e Bianco furono nominati presidenti degli ordini professionali di riferimento anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013 e pertanto agli stessi si applica la disciplina transitoria di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in base alla quale agli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 39 del 2013 non si applicano le cause di incompatibilità previste dallo stesso, fino alla scadenza stabilita per gli incarichi in questione. Peraltro i mandati esterni dei due predetti senatori sono attualmente scaduti o in scadenza.

La senatrice Pezzopane precisa, per completezza istruttoria, che nel documento redatto dall'Autorità nazionale anticorruzione viene sottolineata l'applicabilità ai senatori Bianco e Silvestro della predetta disciplina transitoria di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Alla luce di tali considerazioni, reputa di essere nelle condizioni per poter riferire alla Giunta, nella seduta odierna, la propria proposta conclusiva con riferimento alle posizioni dei senatori Bianco e Silvestro.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), nel dichiararsi a favore della proposta di rinvio, rileva che andrebbe trattata anche la questione della cosiddetta incompatibilità economica derivante dalla legge n. 1261 del 1965 che vieta il cumulo dell'indennità parlamentare con altri assegni o indennità.

Il PRESIDENTE, preso atto della proposta di rinvio della senatrice Pezzopane, finalizzata a consentire a tutti i membri della Giunta la facoltà di visionare la documentazione integrativa depositata nella giornata odierna dai senatori Mandelli e D'Ambrosio Lettieri, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, nel corso del quale la senatrice Pezzopane formulerà la propria proposta conclusiva in ordine alla procedura di accertamento in questione, proposta che, a questo punto, dovrebbe conservare un carattere unitario con riferimento alla posizione dei quattro senatori investiti dalla vicenda.

La Giunta prende atto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Carlo Amedeo Giovanardi, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 marzo e proseguito nella seduta del 18 marzo 2015.

La relatrice, senatrice GINETTI (*PD*), illustra la propria proposta conclusiva in ordine al documento in titolo, rinviando preliminarmente alla propria relazione introduttiva, svolta nella seduta del 4 marzo 2015, per quel che concerne l'enunciazione degli elementi di fatto, nonché dei principi inerenti all'applicazione dell'insindacabilità parlamentare, individuati alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal senatore Giovanardi in sede di audizione e vista la documentazione fornita, non si ritiene vi siano elementi aggiuntivi rilevanti ai fini della valutazione circa l'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. In particolare e alla luce dei predetti principi generali di cui alle più recenti sentenze in sede di conflitto di attribuzione, si ritiene necessario soffermarsi sui motivi sottesi alla non accoglibilità delle argomentazioni difensive contenute nella seconda pagina della memoria scritta, depositata dal senatore Giovanardi, che recita testualmente: «(omissis) io ho affermato che la foto mostrata dalla Signora Patrizia Aldrovandi è vera ma avendo ben presente le foto immediatamente successive al decesso e le polemiche che vi erano state sulla natura della macchia rilevata il giorno successivo all'obitorio ho espresso un'opinione per nulla irriguardosa ed offensiva (omissis)».

Nella memoria scritta viene poi riportato un parere del professor Avato, consulente tecnico del pubblico ministero, nel quale si sottolineano alcune conclusioni rispetto alla macchia riscontrabile sul lenzuolo, con la conseguenza, tratta dal senatore Giovanardi, che «la verità giudiziaria è giunta a tutt'altre conclusioni» (vedi la seconda pagina della memoria).

La relatrice, in relazione ad entrambe le predette argomentazioni, osserva che le stesse si configurano come argomentazioni difensive di tipo «procedurale», atteso che la prima argomentazione sembra prospettare lamente una non configurabilità del fatto come reato, mentre la seconda sembra far riferimento all'esimente della cosiddetta *exceptio veritatis*, di cui all'articolo 596 del codice penale. Pertanto – prosegue la relatrice – tali elementi sono utili ai fini processuali, ma non sono accoglibili in riferimento alla verifica di insindacabilità parlamentare di competenza della Giunta.

Si ribadisce infatti che dalla giurisprudenza della Corte, sul piano meramente metodologico, si evince che l'esame svolto dalla Giunta non può assumere un improprio ruolo di ulteriore grado di giudizio, dovendo necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno riprodotte dei contenuti di atti e interventi parlamentari effettuati dal senatore Giovanardi, ovvero possano configurarsi come esercizio di funzioni parlamentari.

Altre valutazioni restano estranee all'ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta e al Senato, come ad esempio quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione del fatto criminoso da parte del magistrato (se quindi il fatto costituisca o meno reato o se il reato ipotizzato dalla Procura sia qualificato o meno in modo corretto) o alla fondatezza dell'accusa. Tali profili sono rimessi quindi all'esclusiva attribuzione del potere giudiziario e in particolare del magistrato competente. In altri termini, alla luce di un principio di separazione dei poteri, l'attribuzione spettante al Senato di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (in base alle interpretazioni dello stesso effettuate dalla Corte costituzionale) deve necessariamente incentrarsi sul mero riscontro della sussistenza o meno del nesso funzionale tra dichiarazione resa *extra moenia* dal senatore e atti (o interventi) parlamentari compiuti dallo stesso, es-

sendo ogni altra valutazione suscettibile di determinare un vizio di eccesso di potere per sviamento dalle finalità (ossia di utilizzo di un potere per finalità diverse da quelle previste dalla Costituzione).

Alla luce di tale ragionamento, quindi, le argomentazioni prospettate sui due predetti profili dal senatore Giovanardi sono inaccoglibili, in quanto le stesse sono estranee all'ambito dei poteri della Giunta e sono riservate quindi alla sola sede processuale, nell'ambito della quale l'interessato, in contraddittorio con le controparti e con le garanzie del codice di procedura penale, potrà prospettare le proprie tesi difensive su tali aspetti, sui quali il giudice (e solo lui) può decidere.

Nel corso dell'istruttoria in Giunta occorrerà quindi soffermarsi esclusivamente su profili attinenti al riscontro della predetta corrispondenza sostanziale di contenuti tra dichiarazione resa *extra moenia* ed atti (o interventi) parlamentari secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza in rapporto alla temporalità e alla corrispondenza sostanziale del contenuto, criteri peraltro sanciti dalla stessa legge 20 giugno 2003, n. 140, all'articolo 3, comma 1.

Relativamente alla documentazione integrativa depositata dal senatore Giovanardi nel corso della seduta del 18 marzo 2015, relativa ai criteri generali fissati dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, la relatrice fa presente che già nel corso della relazione introduttiva svolta lo scorso 4 marzo si è sottolineato che in passato ci sono stati diversi tentativi da parte del Senato (come pure della Camera) di estendere l'ambito applicativo della prerogativa della insindacabilità – di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione – anche a opinioni espresse dal parlamentare in ambito politico, a prescindere quindi dal requisito della valenza riproduttiva e divulgativa della dichiarazione *extra moenia* rispetto ad atti e ad interventi prospettati nelle sedi parlamentari.

Tuttavia, tale orientamento non è stato accolto dalla Corte costituzionale che più volte, in occasione dei conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria, ha ribadito la necessità della sussistenza dei due presupposti sopracitati, ossia della valenza «sostanzialmente riproduttiva» della dichiarazione *extra moenia* e del cosiddetto «legame temporale» tra la stessa e l'atto parlamentare. Si dà atto, peraltro, che nello stesso documento fornito dal Senatore Giovanardi «*Discussione sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare*» approvato dalla Giunta per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati nel 2009, nelle conclusioni si specifica che: «*Non possono considerarsi collegabili alla funzione parlamentare.....(omissis) le attribuzioni di fatti determinati oggettivamente diffamatori e indimostrati. Risulta così insindacabile non già la manifestazione del pensiero politico ma la sua espressione debordante ed eccessiva*».

Alla luce di tale quadro complessivo, alla relatrice non appare opportuno continuare su strade interpretative già ampiamente respinte anche di recente dalla Corte costituzionale.

Appare necessario precisare che la competenza definitiva a giudicare sui conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria rispetto a de-

libere del Senato con le quali viene riconosciuta l'insindacabilità non spetta certamente all'organo parlamentare (e nemmeno all'autorità giudiziaria), rientrando nelle esclusive competenze della Corte costituzionale. L'unica «prerogativa procedimentale» riconosciuta alle Camere è quella della cosiddetta «pregiudizialità parlamentare», in base alla quale l'autorità giudiziaria può sollevare il conflitto di fronte alla Corte costituzionale solo dopo che la Camera si sia espressa in merito ad una richiesta di insindacabilità. Acquisita la delibera della Camera, l'autorità giudiziaria non può contestarla di fronte alla Consulta in termini di «*vindicatio potestatis*» (ossia in ordine alla spettanza in astratto alle Camere del potere di decidere su tali questioni) ma solo in termini di cattivo esercizio in concreto di tale potere da parte delle Camere stesse.

Tutto ciò premesso sul piano generale, la relatrice fa presente che nel caso di specie il Senatore Giovanardi ha presentato tre atti di sindacato ispettivo aventi ad oggetto il «caso Aldovrandi», il primo del 10 aprile 2013 (atto n.3-00025), gli altri del 29 aprile 2013 (atto n. 4-0113) e del 10 giugno 2014 (atto n.2-00163) ed ha altresì effettuato un intervento in Assemblea del Senato sulle tematiche in questione, nella seduta del 25 settembre 2013.

Come già sottolineato nel corso della relazione introduttiva del 4 marzo scorso, occorre evidenziare, rispetto al requisito del cosiddetto «legame temporale», che tutti i predetti atti sono successivi rispetto all'intervista radiofonica oggetto della querela, che risale al 29 marzo 2013. Sul piano logico, si evidenzia che l'atto parlamentare tipico rileva ai fini dell'insindacabilità se anteriore rispetto alla dichiarazione *extra moenia*, essendo difficile ipotizzare che tale esternazione espleti una finalità divulgativa rispetto ad un atto tipico non ancora presentato e quindi non ancora esistente. La Corte Costituzionale, tuttavia, ha fornito in alcune sentenze un'interpretazione più elastica di tale modulo logico, ritenendo che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità, purché tale atto risulti «prevedibile sulla base della specifica situazione». In particolare, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006 precisa testualmente: «*il rapporto di sostanziale contestualità che la Corte ha ritenuto, in linea di principio, ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi, idoneo a giustificare la dichiarazione di insindacabilità, presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione, mentre non è sufficiente la brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse fuori del Parlamento e gli atti di funzione*».

Come precisato anche nella relazione introduttiva del 4 marzo 2015, la Giunta dovrà quindi, in relazione al requisito del cosiddetto legame temporale, valutare se gli atti sopracitati, anche se successivi rispetto alla dichiarazione oggetto della querela, fossero o meno «prevedibili sulla base della specifica situazione».

Tale verifica sul «legame temporale» risulta tuttavia non utile nel caso di specie, atteso che non si riscontra una corrispondenza contenutistica tra

i predetti atti ed interventi e la dichiarazione *extra moenia* resa dal Senatore Giovanardi in merito alla foto ed in particolare alla macchia rossa visibile nella stessa (dichiarazione appunto oggetto della querela). In particolare, in nessuno dei predetti atti si fa alcun riferimento a tale foto ed a tale macchia.

Il primo requisito, enucleato dalla Corte Costituzionale, in merito ai casi di insindacabilità si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari che – come precisa la stessa Corte – da un lato non si risolva in una mera comunanza di tematiche o di oggetto, dall'altro non debba necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione formale del contenuto.

Nel caso degli atti ed interventi citati la comunanza di tematica può essere anche individuata (riguardando tutti i predetti atti il caso Aldovrandi), ma tale requisito è insufficiente mancando la corrispondenza contenutistica sostanziale tra gli stessi e le dichiarazioni radiofoniche rese dal Senatore Giovanardi nel corso del programma la Zanzara sulla foto e sulla macchia rossa.

Quanto all'intervento in Assemblea della Camera dei Deputati, effettuato dall'interessato, in qualità di Ministro *pro tempore*, in data 19 gennaio 2006, risulta evidente che il tempo trascorso è così ampio (pari a circa sette anni) da escludere palesemente qualsivoglia «legame temporale» tra atto interno (effettuato peraltro da Giovanardi quando aveva la carica di deputato e non quindi di senatore) e dichiarazione *extra moenia* e che comunque non vi è traccia di una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Per tutti questi motivi la relatrice prospetta infine l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea che le opinioni *extra moenia* espresse dal Senatore Giovanardi, relativamente al documento in titolo, non rientrano nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.